

C11854 - ARCA/DUE RAMI DI AZIENDA DI GROS MARKET ITALIA

Provvedimento n. 24145

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società ARCA S.p.A., pervenuta in data 29 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ARCA S.p.A. (di seguito, ARCA) è una società controllata da Unicom S.r.l., a sua volta controllata dal Gruppo Unicom S.p.A. (di seguito, UNICOMM), attivo nella distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e per l'igiene personale e della casa, attraverso una rete di superette, supermercati, ipermercati, discount e cash&carry. La società aderisce al consorzio "A&O Italiana", di cui utilizza i marchi commerciali "A&O" e "Famila". Il consorzio "A&O Italiana" è a sua volta associato al gruppo di acquisto Selex Gruppo Commerciale S.r.l..

Nel 2011 UNICOMM ha complessivamente realizzato un fatturato complessivo di circa 1800 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

Oggetto di acquisizione sono due rami d'azienda, di proprietà della società Gros Market Italia S.r.l., costituiti da due punti vendita autorizzati alla distribuzione commerciale all'ingrosso di beni alimentari e non di largo e generale consumo attraverso la formula c.d. del "*cash & carry*", di cui uno localizzato nel Comune di Montecorsaro (MC), con superficie di vendita autorizzata pari a circa 4.130 mq, ed uno sito nel Comune di Fano (PU), con superficie di vendita autorizzata pari a circa 2.793 mq.

Entrambi i rami d'azienda sono comprensivi di beni mobili, attrezzature, impianti, macchinari, contratti di locazione dell'immobile in cui è esercitata l'attività aziendale, contratti di lavoro con i propri dipendenti, merci, scorte di magazzino, autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività aziendale e avviamento.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame prevede l'acquisizione, da parte di ARCA, dei rami d'azienda sopra descritti intesi come un unico complesso aziendale, non essendo la società acquirente disponibile ad acquisire i singoli punti vendita separatamente.

È altresì previsto un patto di non concorrenza della durata di cinque anni, in virtù del quale la società cedente si impegna a non esercitare l'attività di distribuzione all'ingrosso di beni alimentari e non di largo e generale consumo nella regione Marche.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Preliminarmente si osserva che le due acquisizioni - in quanto previste in un unico contratto non essendo le parti disponibili né a cedere né ad acquisire tali punti vendita separatamente - si caratterizzano per un'interdipendenza funzionale e costituiscono, pertanto, un'unica operazione.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore del ramo d'azienda acquisito, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione interessa l'attività di distribuzione all'ingrosso di beni alimentari e non di largo e generale consumo.

¹ [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2005, in particolare paragrafo III. A. 20.]

Il mercato geograficamente rilevante della distribuzione all'ingrosso ha una dimensione quanto meno regionale: i grossisti infatti, servono un'area territoriale più estesa rispetto ai punti vendita autorizzati alla distribuzione al dettaglio, comprendente diverse province limitrofe.

Ai fini della presente operazione la definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta. Infatti, anche ipotizzando una dimensione più ristretta (regione Marche), la valutazione non cambia².

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

Nella distribuzione all'ingrosso di beni alimentari e non di largo e generale consumo della regione Marche, la società acquirente opera con una quota di mercato stimabile in circa il 10%, mentre ai due rami d'azienda oggetto di acquisizione è imputabile una quota complessiva stimabile in circa il 14%.

A seguito alla conclusione dell'operazione Arca deterrà, pertanto, una quota di mercato di circa il 24%.

Nella medesima area operano qualificati operatori, quali Gros Market Italia (33%), Dea Market (28%), Multicash (20%), Metro Self-service (9%).

L'operazione comunicata, tenuto conto di quanto precede, non appare dunque in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO altresì, che la clausola di non concorrenza pattuita è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre la durata ivi indicata;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

² [Cfr. i casi precedenti C7340 "Aspiag Service/ramo d'azienda di Supermarket Europa" in Boll. 46/2005; C3929 "Unicomm/Fibel" in Boll. 15/2000.]